

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

CAPO I – GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 2 – Forma di gestione delle entrate

ART. 3 – Definizione delle entrate

ART. 4 – Determinazione canoni, prezzi , tariffe

ART. 5 – Agevolazioni

ART. 6 – Soggetti responsabili

ART. 7 – Attività di verifica e di controllo

ART. 8 –Poteri ispettivi

ART. 9 – Modalità di pagamento

ART. 10 – Dilazioni di pagamento

ART. 11 – Omissione e ritardi nei pagamenti

ART. 12 – Recupero bonario

ART. 13 – Accertamento esecutivo

ART. 14 - Notificazione

ART. 15– Riscossione coattiva

ART. 16 – Riscossione coattiva tramite l'istituto dell'ingiunzione fiscale – rimborso
spese amministrative, di notificazione ed interessi

ART. 17 – Importi minimi

ART. 18 – Interessi

ART. 19 – Rimborsi

CAPO VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

ART. 20 – Contestazione , irrogazione e riscossione delle sanzioni

ART. 21 – Disposizioni finali e transitorie

ART. 22 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina le entrate dell'Unione in attuazione dell'art. 52 D. Lgs. 446 del 15/12/1997.
- 2) Le norme del presente Regolamento indicano le procedure, le modalità di gestione delle entrate, individuando competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità .
- 3) Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
- 4) La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 5) Per quanto non previsto dal seguente Regolamento si applicano le Leggi vigenti .

TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

CAPO I – GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 2- Forma di gestione delle entrate

- 1) Le entrate dell'Unione sono di norma gestite in forma diretta.
- 2) Il Consiglio può determinare altre modalità di gestione delle entrate, scegliendo per le attività, anche disgiunte di accertamento e/o riscossione, la forme dell' affidamento a terzi mediante specifiche procedure.
- 3) La scelta di tale forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.
- 4) L'affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente.

Articolo 3– Definizione delle entrate

- 1)Costituiscono entrate tributarie le imposte e le tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato , che in attuazione dell'art. 23 della Costituzione , individuano i tributi di competenza .
- 2)Costituiscono entrate non tributarie tutte le entrate patrimoniali non ricadenti nel precedente comma quali i canoni ed i proventi per l'uso ed il godimento dei beni dell'Unione, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta all'Amministrazione .
- 3)Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.

Articolo 4- Determinazione aliquote, canoni , prezzi, tariffe

- 1)Le tariffe , canoni e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge .
- 2)Le determinazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
- 3)Salvo diversa disposizione di legge , qualora le deliberazioni di cui al comma precedente non siano adottate entro il termine ivi previsto , nell'esercizio successivo sono prorogate i i canoni , i prezzi e le tariffe in vigore.

Articolo 5- Agevolazioni

- 1)Per l'applicazione delle agevolazioni, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
- 2)Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
- 3)Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con le modalità ed in conformità alle disposizioni normative vigenti al momento della presentazione. Se consentito, la documentazione potrà essere successivamente richiesta dall'Unione, e dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dall'agevolazione; così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge o dallo specifico regolamento quale condizione inderogabile. L'agevolazione decorrerà dalla data di presentazione al protocollo del comune della dichiarazione sostitutiva e non avrà effetto per il passato.

Articolo 6- Soggetti responsabili

- 1)La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita , mediante P.E.G. , ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata .
- 2)Spettano al Responsabile di entrata tutte le attività di progettazione , gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato , ivi compresa quella di istruttoria , di verifica , di controllo , di riscossione , di conseguente liquidazione , di accertamento, di irrogazione delle sanzioni.
- 3)Nel caso in cui debba procedersi a riscossione coattiva , spetta ai funzionari responsabili di attivare le procedure esecutive nei confronti dei debitori dell'Unione, trasmettendo copia della relativa documentazione al Servizio Finanziario.

Articolo 7– Attività di verifica e di controllo

- 1)I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti , dichiarazioni , denunce , comunicazioni e , in generale , di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate .

Articolo 8– Poteri ispettivi

- 1)I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi o dai regolamenti .

Articolo 9 – Modalità di pagamento

- 1)In via generale , fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla Legge o dai Regolamenti disciplinanti ogni singola entrata , qualsiasi somma può essere pagata , entro i termini stabiliti portati a conoscenza , con dovuto anticipo , ai contribuenti , mediante :
 1. Versamento diretto alla Tesoreria;
 2. Versamento sul conto corrente postale intestati all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese– Servizio Tesoreria;
 3. Disposizioni , giroconti, bonifici , accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi , a favore della tesoreria;
 4. Mediante altre eventuali modalità di versamento concordate con la Tesoreria;
 5. Mediante il nodo PagoPa;
 6. Altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali.

Articolo 10– Dilazioni di pagamento

- 1)Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili (di importi superiori a 100 Euro) possono essere concesse dai funzionari Responsabili , a specifica domanda , presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti , alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Sussistenza di una situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato ;
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - Durata massima 24 mesi per importi fino a 6.000,00 Euro;
 - Durata massima 36 mesi per importi superiori a 6.000,01 Euro; Decadenza da beneficio concesso nel caso di ,mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - Applicazione degli interessi di rateizzazioni nella misura prevista dal presente regolamento o, in mancanza, nella misura legale;
- 2)E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di somme già dilazionate .
- 3)Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse alle condizioni e nei modi indicati al I comma , soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 30% delle somme complessive dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute .

Articolo 11 – Omissione o ritardo nei pagamenti

- 1)La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo di pagamento di somme dovute all'Unione è effettuata con atto scritto , nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario , degli interessi , delle eventuali sanzioni , delle modalità di pagamento , del termine per adempiere , normalmente stabilito in giorni trenta dalla data di notifica.
- 2)Gli atti indicati nel comma precedente sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o , in alternativa , tramite servizio postale , mediante raccomandata con avviso di ricevimento .
- 3)Le spese di notifica o postali sono comunque a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 12 – Recupero bonario

Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

Articolo 13 - Avviso di accertamento esecutivo

- 1) La contestazione riguardante : errori commessi dal contribuente, in sede di dichiarazione o di versamento del tributo; il ritardo o omissione di pagamento del tributo avviene con avviso di accertamento .
- 2) L'avviso di accertamento esecutivo deve contenere tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario , degli interessi , delle sanzioni , delle modalità di pagamento e l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
- 3) L'accertamento esecutivo deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 4) Il contenuto dell'accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- 5) L'accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 14-Notificazione

- 1) La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio dell'Unione con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
- 2) Le spese di notifica, determinate con atto dell'Unione, sono recuperate unitamente al provvedimento di recupero dell'entrata, delle sanzioni, degli interessi.

Articolo 15 – Riscossione coattiva

- 1) Decorsi 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
- 2) Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudizio della sentenza che decide la controversia.
- 3) In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
- 4) I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) L'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- 5) Il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 16 - Riscossione coattiva tramite l'istituto dell'ingiunzione fiscale – rimborso
spese amministrative, di notificazione ed interessi.

1. Nel caso in cui l'ente ricorra per la riscossione coattiva all'istituto della ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti verrà addebitato un costo aggiuntivo a titolo di rimborso spese amministrative la cui misura è stabilita con apposito atto deliberativo dalla Giunta, oltre interessi come da regolamento, rimborso delle spese di notifica e delle spese inerenti l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.

2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:

a) una quota a titolo di oneri di riscossione

i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,

ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 17 - Importi minimi

1) Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento non è dovuto se inferiore a € 3,00.

4) Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, qualora la somma complessivamente dovuta sia inferiore a € 10,00 compresi interessi. Il funzionario responsabile ne fa attestazione specifica agli atti.

Articolo 18- Interessi

1) Gli interessi sulle entrate aventi carattere non tributario sono gli interessi legali (art. 1282 C.C.) al saggio vigente al momento di applicazione;

3) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e, nel caso di rimborso dal giorno di effettuazione del versamento non dovuto.

4) Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai provvedimenti relativi alle annualità pregresse.

5) I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto a decorrere dalla scadenza di pagamento e dovranno essere corrisposti unitamente al capitale nel termine indicato.

Articolo 19 -Rimborsi

1) Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti in materia delle singole entrate. In caso di contenzioso, il termine decorre dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2) Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela di cui all'articolo 21, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3) La richiesta di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4) Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine suddetto si interrompe con l'inoltro di istanza di chiarimenti o documentazione al contribuente.

CAPO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Articolo 20- Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

- 1) Il provvedimento, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con a.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
- 2) Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui all'articolo 9 del presente regolamento .

Articolo 21- Disposizioni finali e transitorie

- 1) Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche disposizioni normative.

Articolo 22- Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di entrata in vigore della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio.